

REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019

Studio legale Angeleri e Bossi - Torino

**PUBBLICAZIONE USUCAPIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA' DI IMMOBILI SITI
NEL COMUNE DI VILLANOVA CANAVESE**

Allegato

N. 2709/2018 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA

Il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.4.2019 nella causa in epigrafe;

letto il ricorso per usucapione speciale della piccola proprietà rurale proposto da Bellezza Paolo e Cabodi Marita ai sensi degli artt. 1159 bis c.p.c. e della L. 346/1976;

atteso che sono state espletate in maniera regolare le formalità di pubblicazione e notificazione del ricorso, ai sensi dell'art. 3 della L. 346/1976, avendo parte ricorrente provveduto a pubblicare il ricorso sull'Albo Pretorio del Comune di Villanova Canavese, sull'albo del Tribunale di Ivrea e sul Bollettino Ufficiale della Regionale Piemonte;

viste le dichiarazioni rese per atto notorio da terzi, Goffo Mario, in data 10.4.2019, che conferma come le parti ricorrenti abbiano esercitato il possesso esclusivo, incontrastato e ininterrotto dell'immobile per cui è causa per oltre quindici anni;

ritenuto pertanto provato il possesso pacifico e ininterrotto del bene immobile indicato in ricorso per tutto il tempo richiesto dalla legge ai fini dell'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale di cui all'art. 1159 bis c.p.c. in capo a Bellezza Paolo e Cabodi Marita;

atteso che risulti dall'estratto storico catastale prodotto che il bene immobile di cui al ricorso ha un reddito dominicale di euro 16,15 , quindi non superiore al limite fissato da legge speciale Euro 180,76 (L. 350.000) (art. 2 della L. 346 cit.);

rilevato che la destinazione agricola del bene (coltivazione di mais) risulta dimostrata dalle dichiarazioni rese per atto notorio di Goffo Mario;

rilevato che non è stata presentata opposizione nei termini di legge;

ritenuto pertanto che debba essere dichiarata l'usucapione dei beni indicati in ricorso, con conseguente riconoscimento del diritto di proprietà in relazione al bene immobile per cui è causa in favore di parte ricorrente, dovendosi quindi provvedere alla trascrizione del presente decreto nei pubblici registri immobiliari ed alla correzione dei relativi fogli catastali presso gli uffici competenti, espletate le formalità di cui all'art. 3 della L. 346/1976;

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda di usucapione speciale proposta da Bellezza Paolo e Cabodi Marita ai sensi dell'art. 1159 bis c.p.c. e della L. 346/1976 e in accoglimento della medesima;



visti gli artt. 1159 bis c.p.c. e art. 3 L. 346/1976;

DICHIARA

l'acquisto per usucapione speciale, a favore di Bellezza Paolo (C.F. BLLPLA47P04L982D) nato a Villanova Canavese il 4.9.1947 ivi residente in via Ines Manoti n.43 e Cabodi Marita, (C.F. CBDMRT70D70L219S), nata a Torino il 30.4.1970 residente in Villanova Canavese via Ines Manoti n. 42, del bene immobile, identificato al Catasto Terreni del Comune di Villanova Canavese (TO) come foglio 1, particella 252, prato irriguo, classe 2, mq 1737;

ORDINA

che al presente decreto siano date le forme di pubblicità previste dall'art. 3 comma 2 L. 1976 n. 346; ordina sin d'ora che in caso di mancata opposizione avverso al presente decreto si provveda alla correzione e alla trascrizione del presente provvedimento sui fogli catastali del Comune Competente e presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari con esonero del Conservatore da ogni responsabilità per l'effettuanda trascrizione ai sensi degli art. 3 e 5 della L. 346/1976.

Così deciso a Ivrea, il 12/10/2019.

Il giudice
(*dott.ssa Antonia Mussa*)



ATTESTAZIONE CONFORMITA'

L'avv. Luca ANGELERI, nella sua qualità di difensore di BELLEZZA Paolo e CABODI Marita, dichiara ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, e dell'art. 16 undecies D.L. 179/2012, che la presente copia del decreto di accoglimento emesso in data 03.05.2019 dalla Dott.ssa MUSSA, relativa al procedimento pendente avanti il Tribunale di Ivrea, R.G. 2709/2018, estratta tramite consultazione remota del fascicolo informatico, è conforme all'originale depositata nello stesso.


Avv. Luca ANGELERI